



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

ALLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA
Ufficio Generale Consulenza e Affari Giuridici
Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA
PEC: stataereo@postacert.difesa.it

Prot. N. 588/2026

Oggetto: *Riduzioni dell'equo indennizzo in ragione dell'età del beneficiario – Artt. 49 e 57 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 – Art. 1882 del Codice dell'Ordinamento Militare.*

e, per conoscenza,

MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo pec: legislativo@postacert.difesa.it	ROMA
STATO MAGGIORE DIFESA – 1° Reparto pec: stamadifesa@postacert.difesa.it	ROMA
STATO MAGGIORE DIFESA – Ufficio Relazioni Sindacali pec: stamadifesa@postacert.difesa.it	ROMA
STATO MAGGIORE AERONAUTICA – 1° Reparto pec: stataereo@postacert.difesa.it	ROMA

1. La scrivente Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari, nell'esercizio delle proprie prerogative di rappresentanza collettiva degli iscritti nelle materie di competenza sindacale — tra cui espressamente le provvidenze per le infermità contratte per causa di servizio di cui all'art. 1476-ter, comma 2, lettera d), c.o.m.— e della facoltà, prevista dal successivo comma 4, lettera a), di presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e segnalare le iniziative di modifica eventualmente ritenute opportune, si rivolge a codesto Ufficio Generale di Consulenza per gli Affari Giuridici per sottoporre all'attenzione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e, per il tramite dello stesso, dello Stato Maggiore della Difesa e dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, una questione di primaria rilevanza per la tutela dei diritti del personale militare.
2. Come è noto, infatti, l'istituto dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio è disciplinato, per il personale militare, dall'art. 1882 del Codice dell'Ordinamento Militare, che ne affida la regolamentazione sostanziale alle disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, contenute principalmente nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e nel D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
3. In particolare, l'art. 49 D.P.R. n. 686/1957, nel disciplinare i criteri per la liquidazione dell'equo indennizzo, prevede una riduzione dell'importo spettante al dipendente in ragione dell'età anagrafica dello stesso al momento del verificarsi dell'evento dannoso. La disposizione testualmente stabilisce:



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

“L’indennizzo è ridotto del 25% se l’impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno. Agli effetti del comma precedente l’età alla quale devesi aver riguardo è quella che l’impiegato aveva al momento dell’evento dannoso.” Analogamente, l’art. 57 dello stesso Decreto, in materia di aggravamento della menomazione, prevede che anche per il nuovo indennizzo spettante in caso di ulteriori infermità dipendenti da causa di servizio si applichi la riduzione percentuale in relazione all’età del dipendente al momento dell’evento.

4. La *ratio* di tale meccanismo, pur non esplicitata dal legislatore del 1957, è stata giurisprudenzialmente ricondotta, anche dalla Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio 1991, n. 30, al rilievo secondo cui la menomazione dell’integrità fisica comporterebbe tanto più danno quanto più giovane fosse l’età dell’interessato, presumendosi una durata maggiore della sofferenza e una più intensa incidenza negativa sulla vita lavorativa e personale.
5. L’applicazione concreta della disciplina delle riduzioni ha dato luogo, nel corso degli anni, ad un ampio dibattito giurisprudenziale in ordine all’individuazione del “momento dell’evento dannoso” cui deve aver riguardo l’età del beneficiario.
6. La giurisprudenza amministrativa ha elaborato orientamenti differenziati a seconda della natura della patologia e delle circostanze del caso concreto: per le patologie progressive o a stabilizzazione differita, il Consiglio di Stato ha affermato che il momento rilevante è quello della stabilizzazione dell’infermità e della percepibilità dei suoi esiti invalidanti, individuabile nella data di presentazione della domanda di riconoscimento, alla quale retroagiscono gli effetti del riconoscimento stesso (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17 febbraio 2011, n. 2856; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19 febbraio 2008, n. 739; TAR Veneto, sentenza 14 aprile 2011, n. 539); per le patologie a insorgenza acuta, tuttavia, il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che, quando l’infermità presenta un evento dannoso puntuale e istantaneo (ad esempio infortunio in servizio con lesioni immediate, o patologia oncologica con diagnosi immediata seguita da intervento chirurgico), il momento rilevante è quello della prima manifestazione della menomazione, ossia quando per la prima volta emerge la perdita dell’integrità fisica (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 ottobre 2008, n. 5088; TAR Lombardia-Milano, sentenza 17 maggio 2021, n. 1122).
7. È appena il caso di ricordare che tale distinzione, pur lodevole per il tentativo di adeguare la norma alle specificità clinico-patologiche delle singole infermità, non attenua l’irragionevolezza intrinseca del meccanismo riduttivo, che resta applicabile a tutti gli eventi dannosi verificatisi dopo il compimento del cinquantesimo o del sessantesimo anno di età, producendo un’automatica svalutazione dell’indennizzo in funzione della sola età anagrafica del beneficiario.
8. La scrivente Associazione rappresenta con forza la propria convinzione circa l’irragionevolezza intrinseca della riduzione dell’equo indennizzo in ragione dell’età del beneficiario, per i seguenti profili di ordine giuridico e costituzionale:
 - a) Violazione del principio di uguaglianza sostanziale.

Il meccanismo riduttivo previsto dall’art. 49 D.P.R. n. 686/1957 introduce una differenziazione irrazionale nel *quantum* dell’indennizzo sulla sola base dell’età anagrafica del soggetto che ha subito la menomazione. Tale differenziazione non trova giustificazione



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

in alcuna effettiva diversità di situazioni meritevoli di trattamento differenziato. Invero, l'integrità fisica di un militare cinquantenne o sessantenne non vale meno di quella di un militare più giovane: la perdita di capacità lavorativa e la sofferenza fisica derivanti da un'infermità da causa di servizio sono egualmente gravi indipendentemente dall'età del soggetto che le subisce. La presunzione secondo cui la menomazione comporterebbe meno danno in età avanzata, ancorché in astratto comprensibile sotto un profilo attuariale (relativo alla durata statistica della vita residua), non giustifica un'automatica decurtazione dell'indennizzo che prescinde totalmente dalla concreta gravità della menomazione, dal suo effettivo impatto sulla vita lavorativa e personale del militare, e dalla residua aspettativa di vita individuale.

Peraltro, l'attuale contesto demografico e lavorativo è radicalmente mutato rispetto al 1957, anno di emanazione della norma. L'aspettativa di vita media è significativamente cresciuta, la vita lavorativa si è prolungata, la popolazione militare attiva è composta, in larga parte, da personale che presta servizio sino al compimento del sessantesimo anno di età e oltre. Un militare che subisce un'infermità da causa di servizio a 55 o 60 anni può avere ancora davanti a sé molti anni di servizio attivo e una vita personale e lavorativa fortemente pregiudicata dalla menomazione subita. La riduzione del 25% o del 50% dell'indennizzo, in assenza di una valutazione concreta e individualizzata del danno, si risolve pertanto in una ingiustificata penalizzazione.

b) Violazione del principio di solidarietà nei confronti del personale che ha sacrificato la propria integrità fisica per la collettività.

Il personale militare, più di ogni altra categoria di lavoratori, è esposto quotidianamente a rischi per la salute e la sicurezza in ragione delle peculiarità dei compiti istituzionali affidati alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. L'art. 52 della Costituzione impone a tutti i cittadini il sacro dovere di difesa della Patria, e ai militari in servizio è richiesto il costante adempimento di tale dovere anche con l'esposizione a situazioni di pericolo. L'ordinamento costituzionale riconosce tale particolare sacrificio e lo tutela attraverso l'istituto dell'equo indennizzo.

Ora, la riduzione dell'indennizzo in ragione dell'età vanifica parzialmente questa tutela, sottraendo una quota significativa della provvidenza proprio a coloro che, avendo dedicato una lunga carriera al servizio dello Stato, hanno avuto maggiore esposizione temporale al rischio di infermità. Un militare che dopo decenni di servizio riporta un'infermità dipendente da causa di servizio, vedendosi riconosciuto un indennizzo ridotto del 25% o del 50% per il solo fatto di aver superato il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età, subisce un trattamento fortemente penalizzante che non riflette alcuna concreta valutazione del pregiudizio effettivamente sofferto.

c) Incoerenza sistematica con la disciplina del danno alla persona.

L'indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio ha natura risarcitoria, costituendo una forma di riparazione forfettaria del danno all'integrità psicofisica subito dal dipendente in conseguenza dell'attività lavorativa. Il meccanismo riduttivo in ragione dell'età introduce una logica attuariale di tipo assicurativo, del tutto estranea alla funzione solidaristica dell'istituto e incompatibile con i principi civilistici di integrale riparazione del danno, ancorché forfettariamente quantificato.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

Le tabelle che determinano il danno biologico, anche in ambito INAIL e nelle liquidazioni civilistiche, non prevedono riduzioni automatiche in ragione dell'età per la componente biologica del danno, ma semmai decurtazioni specifiche e graduate per la componente reddituale del danno patrimoniale, che attengono al reddito futuro perduto. L'equo indennizzo, invece, è corrisposto *una tantum* a titolo di ristoro della menomazione subita, indipendentemente dalla perdita di capacità lavorativa e dalla cessazione o prosecuzione del rapporto di impiego, sicché l'applicazione di riduzioni percentuali automatiche risulta priva di razionalità sistematica.

d) Inattualità della norma rispetto alle evoluzioni normative e sociali.

Come già rilevato, la norma risale al 1957. In oltre sessantacinque anni il contesto sociale, demografico, medico e ordinamentale è profondamente mutato. L'aspettativa di vita è aumentata di oltre venti anni, il personale militare presta servizio attivo fino a età più avanzate rispetto al passato, le carriere sono state rimodulate, le condizioni sanitarie e la capacità della medicina di assicurare qualità della vita anche in presenza di menomazioni fisiche sono radicalmente migliorate.

Eppure, le soglie rigide di età fissate nel 1957 (50 e 60 anni) sono rimaste immutate, così come immutati sono rimasti i meccanismi automatici di riduzione dell'indennizzo, che prescindono totalmente da qualsiasi concreta valutazione della persona, della sua condizione di salute complessiva, della sua residua capacità lavorativa, della sua aspettativa di vita individuale. Siffatta rigidità normativa, unita all'assenza di qualsiasi adeguamento del meccanismo alla realtà contemporanea, rende la disciplina anacronistica e irragionevole.

e) La recente giurisprudenza: primi segnali di superamento del criterio.

Si segnala che la giurisprudenza amministrativa ha recentemente manifestato segnali di attenzione critica nei confronti dei criteri automatici di riduzione dell'equo indennizzo.

In particolare, con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2590 del 26 marzo 2025, la Sezione, pur confermando la legittimità in astratto della riduzione prevista dall'art. 49 D.P.R. n. 686/1957, ha chiarito che il momento rilevante per determinare l'età del beneficiario, in caso di patologia oncologica con diagnosi e intervento chirurgico immediato, è quello della prima manifestazione della menomazione (la diagnosi e l'intervento), e non quello della successiva stabilizzazione. Tale pronuncia rappresenta un primo superamento del rigido criterio della stabilizzazione della patologia, evidenziando che la giurisprudenza amministrativa è sensibile alla necessità di adeguare l'applicazione della norma alla realtà clinica e alla concreta esperienza del soggetto che ha subito la menomazione.

Tuttavia, siffatto superamento della logica della stabilizzazione attenua solo parzialmente l'irragionevolezza del meccanismo riduttivo, che resta integralmente applicabile anche quando il momento dell'evento dannoso viene anticipato alla diagnosi o all'insorgenza della patologia.

La scrivente Associazione ritiene pertanto indifferibile un intervento legislativo di riforma che elimini radicalmente il meccanismo riduttivo, riconoscendo in modo uniforme e non discriminatorio l'integrità fisica di tutti i militari, indipendentemente dall'età anagrafica.

9. Alla luce delle considerazioni esposte, la scrivente Associazione, nell'interesse collettivo degli iscritti e di tutto il personale militare, chiede formalmente a codesto Ufficio Generale di Consulenza per gli Affari Giuridici di voler rappresentare allo Stato Maggiore dell'Aeronautica



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

e, per il tramite dello stesso, allo Stato Maggiore della Difesa e all'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, l'urgenza e l'opportunità di promuovere, nelle competenti sedi politiche e normative, un intervento legislativo volto ad abrogare i commi secondo e terzo dell'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, eliminando le riduzioni dell'equo indennizzo previste per i dipendenti che abbiano superato il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età al momento dell'evento dannoso, ed a modificare l'art. 57 del medesimo D.P.R. n. 686/1957, eliminando ogni riferimento all'applicazione delle riduzioni percentuali per età anche in caso di aggravamento della menomazione o di sopravvenienza di nuove infermità dipendenti da causa di servizio; sarebbe auspicabile che l'invocato intervento normativo garantisse, in sede transitoria, l'applicazione del regime più favorevole ai procedimenti di riconoscimento e liquidazione dell'equo indennizzo in corso alla data di entrata in vigore della riforma, nonché ai procedimenti per i quali, ancorché già definiti, residuino margini di riesame o di riliquidazione delle somme già corrisposte in misura ridotta.

10. La scrivente Associazione si rende sin d'ora disponibile ad ogni forma di confronto, approfondimento e collaborazione con le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle proprie prerogative sindacali, al fine di contribuire alla migliore formulazione della proposta di modifica normativa.
11. Si confida in un sollecito esame della presente istanza e si resta in attesa di conoscere gli sviluppi dell'iniziativa.

Roma, 8 maggio 2026

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE